

TAR Catania 09/08/1999 n. 1457

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Negli atti di autolimitazione amministrativa, il mero rinvio formale ad una specifica disposizione normativa vincola l'Amministrazione procedente soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto che si è inteso regolare con detto rinvio non sia contestualmente disciplinato da contrastanti e puntuali indicazioni contenute in nome dalla stessa stabilite. E' legittimo l'operato dell'Amministrazione che avendo scorporato la costruzione della discarica rispetto alla gestione del servizio smaltimento, anziché procedere con distinte gare, concretizzi un'unica procedura caratterizzata da paritario raggruppamento verticale. Tutte le volte in cui la procedura fallimentare abbia interessato la mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese non rimane in capo all'Amministrazione, il potere discrezionale di valutare la possibilità di sostituzione dell'impresa indicata dalla mandataria, residuando soltanto il potere dovere di accertare il possesso in capo alla nuova ditta dei medesimi requisiti già valutati come necessari per la sostituita.